Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il suo diritto al rimborso degli interessi non maturati.
Costituitosi, l'intermediario contesta la domanda sottolineando di avere già rimborsato la quota di interessi non maturati tenendo conto del piano di ammortamento e di quanto previsto dall'art. 125 sexies t.u.b. Nega altresì che il rimborso degli interessi debba avvenire secondo il criterio del pro rata temporis.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto al rimborso della quota non maturata degli interessi a seguito della estinzione anticipata del finanziamento invocando l'applicazione del criterio proporzionale lineare, alla luce di quanto indicato al punto 4 di pag. 3 del modulo SECCI dove è previsto che "il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue".

L'intermediario oppone che nel Modulo Secci, Sezione 2, "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro relativo a "Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione" è stato pattuito che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese.
Il Collegio conferma il proprio consolidato orientamento secondo cui in presenza di questa antinomia l'intermediario è tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest'ultimo l'integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo il criterio del pro rata temporis (ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 , secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore (cfr Collegio di Napoli, decisione n. 16467/20, Collegio di Bari, decisione n. 008952/2020).
Ritiene pertanto il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per € 1.871,40 da arrotondare a € 1.871,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.871,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO